

## Livelli di rischio incendio

Come previsto dall'Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le "denominazioni" dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

- il **rischio alto** sarà rinominato "**livello 3**", rientreranno tutte quelle attività specificatamente elencate nell'Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).
- il **rischio medio** sarà rinominato "**livello 2**", rientreranno i luoghi di lavoro **soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco** (ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i **cantieri temporanei e mobili** ove si detengono ed **impiegano sostanze infiammabili** e si fa uso di **fiamme libere**, esclusi quelli interamente all'aperto;
- il **rischio basso** sarà rinominato "**livello 1**", aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una **scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme**.

## NELLO SPECIFICO

**Attività di livello 3.** Ricadono in tale fattispecie "almeno le seguenti attività:

- a. stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b. fabbriche e depositi di esplosivi;
- c. centrali termoelettriche;
- d. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e. impianti e laboratori nucleari;
- f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- g. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
- h. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i. interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- j. alberghi con oltre 200 posti letto;
- k. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

- m. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

**Attività di livello 2.** Ricadono in tale fattispecie "almeno le seguenti attività:

- q. i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- r. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto".

**Attività di livello 1.** Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme".